

## LE NOVITÀ IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

D.L. n. 146/2021 convertito dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215

## **Legge 17 dicembre 2021, n. 15 conversione del cd. DL Fisco-Lavoro**

**LA LEGGE È ENTRATA IN VIGORE IL 21/12/2021**

**MODIFICA, TRA L'ALTRO, GLI ARTT. 7, 8, 13, 14, 18, 19, 26, 37, 51, 52, 55, 56, 79 E 99  
DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81**

## **Modifiche all'articolo 14 – “Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”**

- **L'ART. 13 DEL DECRETO-LEGGE 21 OTTOBRE 2021, N. 146 (E SUCCESSIVAMENTE LA LEGGE DI CONVERSIONE) HA SOSTITUITO L'ART. 14 DEL D.LGS. N. 81/2008, APPORTANDO ALL'ISTITUTO DELLA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE UNA SERIE DI SOSTANZIALI MODIFICHE**

## ■ IL PROVVEDIMENTO

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – CIRCOLARE N. 3/2021



*L'INL, con la circolare n. 3 del 9 novembre 2021, ha illustrato i contenuti dell'art. 14 del D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021 avente ad oggetto il nuovo provvedimento di sospensione*

## **ART. 14, COMMA 1**

### **FINALITÀ E COMPETENZA:**

**«FERME RESTANDO LE ATTRIBUZIONI PREVISTE DAGLI ARTICOLI 20 E 21 DEL D.LGS. 19 DICEMBRE 1994, N. 758»:**

- ✓ AL FINE DI FAR CESSARE IL PERICOLO PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI → COMPETENZA DELL'INL E DELLE AA.SS.LL (ART. 14, COMMA 8)
- ✓ CONTRASTARE IL LAVORO IRREGOLARE → COMPETENZA ESCLUSIVA DELL'INL
- ✓ IN ENTRAMBE LE IPOTESI SI TRATTA DI PROVVEDIMENTI ADOTTATI IN ASSENZA DI OGNI FORMA DI DISCREZIONALITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

## **CONDIZIONI PER L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE**

- «ALMENO IL 10 PER CENTO DEI LAVORATORI PRESENTI SUL LUOGO DI LAVORO RISULTI OCCUPATO, AL MOMENTO DELL'ACCESSO ISPETTIVO, SENZA PREVENTIVA COMUNICAZIONE DI INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO»  
ACCESSO ISPETTIVO → MOMENTO IN CUI VA VALUTATA LA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO
- «OVVERO INQUADRATI COME LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI IN ASSENZA DELLE CONDIZIONI RICHIESTE DALLA NORMATIVA»
- «A PRESCINDERE DAL SETTORE DI INTERVENTO, IN CASO DI GRAVI VIOLAZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEL LAVORO DI CUI ALL'ALLEGATO I»

## ALLEGATO I

	FATTISPECIE	IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA
1	Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi	Euro 2.500
2	Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione	Euro 2.500
3	Mancata formazione ed addestramento	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
4	Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile	Euro 3.000
5	Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza	Euro 2.500
6	Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato

7	Mancanza di protezioni verso il vuoto	Euro 3.000
8	Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno	Euro 3.000
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Euro 3.000
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Euro 3.000
11	Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	Euro 3.000
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	Euro 3.000
12 - bis	Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto	Euro 3.000

## FOCUS LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI

### ART. 14, co. 1

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO –  
nota n. 29/2022  
nota n. 109/2022

*Lavoratori inquadrabili nella definizione di cui all'art 2222 c.c. «Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente» e sottoposti, in ragione dell'occasionalità dell'attività, a regime fiscale di cui all'art 67, comma 1, lett. I), del DPR n. 917/1986 (TUIR)*



*Con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro, competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2015. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.*

## **AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE**

- È ADOTTATO «IN RELAZIONE ALLA PARTE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE INTERESSATA DALLE VIOLAZIONI»
- CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'EDILIZIA È ADOTTATO IN RELAZIONE «ALL'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'IMPRESA NEL SINGOLO CANTIERE» (CFR. ML CIRC. N. 33/2009)
- IN VIA ALTERNATIVA, È ADOTTATO IN RELAZIONE ALLA PARTE «DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA PRESTATA DAI LAVORATORI INTERESSATI DALLE VIOLAZIONI DI CUI AI NUMERI 3 E 6 DELL'ALLEGATO I»

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – CIRCOLARE N. 3/2021

- A FRONTE DI UN ACCERTAMENTO SULLA CONTESTUALE PRESENZA DI PIÙ VIOLAZIONI UTILI ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE (ALLEGATO I, PARTE DELL'ALLEGATO I, OCCUPAZIONE DI PERSONALE IRREGOLARE)
  - **UNICO PROVVEDIMENTO DELLA PARTE DI ATTIVITA' INTERESSATA DALLE VIOLAZIONI (FERMO RESTANDO CHE OCCORRERÀ VERIFICARE LA REGOLARIZZAZIONE DI TUTTE LE VIOLAZIONI RISCONTRATE)**
  - **LA SOSPENSIONE DELLA SOLA ATTIVITÀ LAVORATIVA PRESTATA DAL SINGOLO LAVORATORE** INTERESSATO DALLE VIOLAZIONI RICORRE LADDOVE LE VIOLAZIONI CONCERNENTI LA FORMAZIONE, L'ADDESTRAMENTO O LA MANCATA FORNITURA DI DPI NON SIANO ACCOMPAGNATE DA ALTRE VIOLAZIONI UTILI ALL'ADOZIONE DELLA SOSPENSIONE DELL'INTERA ATTIVITÀ LAVORATIVA



## **ADOZIONE MISURE PER FAR CESSARE IL PERICOLO**

- ✓ **L'INL PUÒ IMPORRE «UNITAMENTE AL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE, ULTERIORI E SPECIFICHE MISURE ATTE A FAR CESSARE IL PERICOLO PER LA SICUREZZA O PER LA SALUTE DEI LAVORATORI DURANTE IL LAVORO»**

**TRA QUESTE MISURE SI SEGNALA IL POTERE DI DISPOSIZIONE DI CUI AL DPR 520/1955 CHE TROVA APPLICAZIONE ANCHE NEI CASI IN CUI NON RICORRANO I PRESUPPOSTI PER L'ADOZIONE DELLA SOSPENSIONE (ES. MICROIMPRESA)**

## **ART. 14, COMMA 2**

**PER TUTTO IL PERIODO DI SOSPENSIONE:**

- **DIVIETO ALL'IMPRESA DI CONTRATTARE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**
- **DIVIETO ALL'IMPRESA DI CONTRATTARE CON LE STAZIONI APPALTANTI COME DEFINITE NEL CODICE DEI CONTRATTI**
- **RESTA FERMO, TRATTANDOSI DI CAUSA NON IMPUTABILE AL LAVORATORE, L'OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALLO STESSO IL TRATTAMENTO RETRIBUTIVO E DI VERSARE LA RELATIVA CONTRIBUZIONE**

## ■ ART. 14, COMMA 3

**IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE È ADOTTATO:**

- ✓ **«NELL'IMMEDIATEZZA DEGLI ACCERTAMENTI»**
- ✓ **«SU SEGNALAZIONE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI, ENTRO 7 GIORNI DAL RICEVIMENTO DEL RELATIVO VERBALE»**

ART. 14, co. 4

IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE PER  
MOTIVI DI SALUTE E SICUREZZA DOVRÀ  
ESSERE, DI NORMA, ADOTTATO CON  
EFFETTO IMMEDIATO



*I provvedimenti di cui al comma 1, per le ipotesi di lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l'unico occupato dall'impresa. In ogni caso di sospensione, gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.*

ART. 14, co. 6



*Limitatamente ai provvedimenti adottati in occasione dell'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, provvede il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.*

ART. 14, CO. 7



*In materia di prevenzione incendi, in ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco prevista dall'articolo 46 del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (cpi, vigilanza e sanzioni)*

## **ART. 14, COMMA 9**

### **CONDIZIONI PER LA REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE:**

**LA REVOCA PUÒ ESSERE ADOTTATA DAGLI STESSI SOGGETTI CHE HANNO EMANATO IL PROVVEDIMENTO, A SEGUITO DI:**

- a) REGOLARIZZAZIONE DEI LAVORATORI NON RISULTANTI DALLE SCRITTURE O DA ALTRA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA ANCHE SOTTO IL PROFILO DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA (NOTA PROT. N. 19570/2015);**
- b) ACCERTAMENTO DEL RIPRISTINO DELLE REGOLARI CONDIZIONI DI LAVORO NELLE IPOTESI DI VIOLAZIONI DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO;**

- c) RIMOZIONE DELLE CONSEGUENZE PERICOLOSE DELLE VIOLAZIONI NELLE IPOTESI DI CUI ALL'ALLEGATO I;
- d) NELLE IPOTESI DI LAVORO IRREGOLARE, IL PAGAMENTO DI UNA SOMMA AGGIUNTIVA PARI A 2.500 EURO QUALORA SIANO IMPIEGATI FINO A CINQUE LAVORATORI IRREGOLARI E PARI A 5.000 EURO QUALORA SIANO IMPIEGATI PIÙ DI CINQUE LAVORATORI IRREGOLARI;
- e) NELLE IPOTESI DI CUI ALL'ALLEGATO I, IL PAGAMENTO DI UNA SOMMA AGGIUNTIVA DI IMPORTO PARI A QUANTO INDICATO NELLO STESSO ALLEGATO I CON RIFERIMENTO A CIASCUNA FATTISPECIE.

## ULTERIORE IPOTESI DI REVOCA → ART. 14, COMMA 11

- ✓ **SU ISTANZA DI PARTE, SUBORDINATAMENTE AL PAGAMENTO DEL 20 PER CENTO DELLA SOMMA AGGIUNTIVA DOVUTA**
- ✓ **L'IMPORTO RESIDUO VA VERSATO ENTRO SEI MESI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI REVOCA CON UNA MAGGIORAZIONE DEL 5 PER CENTO**
- ✓ **IN CASO DI MANCATO VERSAMENTO O DI VERSAMENTO PARZIALE DELL'IMPORTO RESIDUO IL PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA DIVENTA TITOLO ESECUTIVO PER L'IMPORTO NON VERSATO**

## ART. 14, COMMA 10

- ✓ «LE SOMME AGGIUNTIVE DI CUI ALLE LETTERE D) ED E) DEL COMMA 9 SONO RADDOPPIATE NELLE IPOTESI IN CUI, NEI CINQUE ANNI PRECEDENTI ALLA ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO, LA MEDESIMA IMPRESA SIA STATA DESTINATARIA DI UN PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE» → SUSSISTENZA DELLA RECIDIVA

## **ART. 14, COMMA 12**

- ✓ «E' COMUNQUE FATTA SALVA L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PENALI, CIVILI E AMMINISTRATIVE VIGENTI»

## ART. 14, COMMA 14

### RICORSO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE PER L'IMPIEGO DI LAVORATORI IRREGOLARI:

- ✓ **UNICAMENTE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE PER L'IMPIEGO DI LAVORATORI IRREGOLARI → SOLO IN QUESTA IPOTESI È POSSIBILE PROPORRE RICORSO AMMINISTRATIVO**
- ✓ **ENTRO IL TERMINE DI 30 GIORNI DALLA ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO**
- ✓ **DINANZI ALL'ISPETTORATO INTERREGIONALE DEL LAVORO TERRITORIALMENTE COMPETENTE, CHE DEVE PRONUNCIARSI ENTRO 30 GIORNI DALLA NOTIFICA DEL RICORSO**
- ✓ **IL PROVVEDIMENTO PERDE EFFICACIA DECORSO INUTILMENTE TALE ULTIMO TERMINE**

## ART. 14, COMMA 15

### INOTTEMPERANZA AL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE

IL DATORE DI LAVORO È PUNITO:

- ✓ CON L'ARRESTO FINO A SEI MESI NELLE IPOTESI DI SOSPENSIONE PER LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO
- ✓ CON L'ARRESTO DA TRE A SEI MESI O CON L'AMMENDA DA **2.500 A 6.400 EURO** NELLE IPOTESI DI SOSPENSIONE PER LAVORO IRREGOLARE.

## ART. 14, COMMA 16

- ✓ IN CASO DI SOSPENSIONE PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA, LA CUI COGNIZIONE, IN CASO DI INOTTEMPERANZA ALLA PRESCRIZIONE, È RIMESSA AL GIUDICE PENALE. IL DECRETO DI ARCHIVIAZIONE EMESSO A CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI PRESCRIZIONE PREVISTA DAGLI ARTT. 20 E SS. DEL D.LGS. N. 758/1994 PER L'ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI ACCERTATE E POSTE A FONDAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE, DETERMINA LA DECADENZA DEL PROVVEDIMENTO STESSO, FERMO RESTANDO IL PAGAMENTO DELLE SOMME AGGIUNTIVE DI CUI AL COMMA 9, LETT. D)
- ✓ RESTA FERMO IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE QUALORA SIA STATO ADOTTATO ANCHE IN RAGIONE DELLA RISCONTRATA PRESENZA DI LAVORATORI IRREGOLARI, OVE LA CONDIZIONE DI CUI ALLA LETT. A) DEL COMMA 9 NON SIA STATA SODDISFATTA (REGOLARIZZAZIONE DEI LAVORATORI)



ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – CIRCOLARE N. 3/2021

**ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – CIRCOLARE N. 4 DEL 9 DICEMBRE 2021**



Per le violazioni di cui all'Allegato I la sospensione può essere  
adottata in  
presenza delle condizioni che verranno riportate di seguito

## COMPETENZA NELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE

- ✓ NELLE IPOTESI RIPORTATE NEI PUNTI **3** E DAL **6** AL **12** DELL'ALLEGATO **I**, LA COMPETENZA È DA RICONDURRE ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE CON SPECIALIZZAZIONE TECNICA IN BASE AL PROFILO PROFESSIONALE DI INQUADRAMENTO
- ✓ NEGLI ALTRI CASI (PUNTI **1**, **2**, **4** E **5** DELL'ALLEGATO **I**) LA COMPETENZA È RIMESSA ANCHE AGLI ISPETTORI DEL LAVORO NON APPARTENENTI AI PROFILI TECNICI, IVI COMPRESCO IL PERSONALE ISPETTIVO INPS E INAIL

## 1. MANCATA ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE PUÒ ESSERE ADOTTATO:

- ✓ SOLO IN CASO DI MANCATA REDAZIONE DEL DVR DI CUI ALL'ART. 29, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 81/2008
- ✓ IN CASO DI CUSTODIA DEL DVR IN LUOGO DIVERSO LA DECORRENZA DEL PROVVEDIMENTO PUÒ ESSERE DIFFERITA ALLE ORE 12:00 DEL GIORNO LAVORATIVO SUCCESSIVO.
- SOLO OVE IL DVR RECHI DATA CERTA ANTECEDENTE ALL'EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE, SARÀ POSSIBILE PROCEDERE ALL'ANNULLAMENTO DELLO STESSO LIMITATAMENTE ALLA CAUSALE AFFERENTE ALLA MANCANZA DEL DVR.

- ✓ **LA MANCATA ELABORAZIONE DEL DVR SARÀ OGGETTO DI PRESCRIZIONE DA ADOTTARE IN SEDE DI ACCESSO ISPETTIVO, SALVO ALCUNI CASI SPECIFICI (RISCHI CANCEROGENI, AMIANTO, CANTIERI CON COMPRESENZA DI PIÙ IMPRESE E ENTITÀ PRESUNTA DEI LAVORI NON INFERIORE A 200 U/G)**
- ✓ **AI FINI DELLA REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE SI DOVRÀ ESIBIRE IL DVR.**

## 2. MANCATA ELABORAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE PUÒ ESSERE ADOTTATO:

- ✓ IN CASO DI OMESSA REDAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE, IN VIOLAZIONE DELL'ART. 46, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 81/2008
- ✓ LA MANCATA ELABORAZIONE DEL PIANO SARÀ OGGETTO DI PRESCRIZIONE DA ADOTTARE IN SEDE DI ACCESSO ISPETTIVO
- ✓ AI FINI DELLA REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE SI DOVRÀ ESIBIRE IL PIANO IN QUESTIONE

### 3. MANCATA FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO

- ✓ IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE VA ADOTTATO SOLO QUANDO È PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DEL LAVORATORE SIA AI CORSI DI FORMAZIONE SIA ALL'ADDESTRAMENTO
- ✓ LA MANCATA FORMAZIONE SARÀ OGGETTO DI PRESCRIZIONE, PER EFFETTO DELLA QUALE IL LAVORATORE NON POTRÀ ESSERE ADIBITO ALLA SPECIFICA ATTIVITÀ PER CUI, AI FINI DELLA SOSPENSIONE, È STATA RISCONTRATA LA CARENZA FORMATIVA
- ✓ AI FINI DELLA REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE SI DOVRÀ DIMOSTRARE LA PRENOTAZIONE DELLA FORMAZIONE
- ✓ AI FINI DELLA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO DI PRESCRIZIONE (SUCCESSIVO ALLA REVOCA DELLA SOSPENSIONE) SI PRODURRÀ DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL COMPLETAMENTO DELLA FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO

### 3. MANCATA FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO

- ✓ IN CASO DI LAVORATORI IRREGOLARI NELLA MISURA DI ALMENO IL **10%**, L'ULTERIORE CAUSA DI SOSPENSIONE PER MANCATA FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO SARÀ CONTESTATA SE ESSI RISULTANO ADIBITI AD ATTIVITÀ PER LE QUALI SIA PREVISTO CONGIUNTAMENTE L'OBBLIGO DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
- ✓ IN CASO CONTRARIO LA REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE PER OCCUPAZIONE DI LAVORATORI «IN NERO» CONSEGUIRÀ ALLA VERIFICA DELLA PRENOTAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE DI CUI ALL'ART. **37** E DELLA VISITA MEDICA, OVE OBBLIGATORIA

## 4. MANCATA COSTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E NOMINA DEL RELATIVO RESPONSABILE

### **IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE VA ADOTTATO:**

- ✓ **NEI CASI IN CUI IL DATORE DI LAVORO NON ABbia COSTITUITO IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**
  
- ✓ **NEI CASI IN CUI IL DATORE DI LAVORO NON ABbia NOMINATO IL RSPP, AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 1 LETT. B, DEL D.LGS. N. 81/2008**
  
- ✓ **NEI CASI IN CUI IL DATORE DI LAVORO NON ABbia ASSUNTO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DEI RELATIVI COMPITI DANDONE PREVENTIVA INFORMAZIONE AL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA**

- ✓ **LA MANCATA COSTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E NOMINA DEL RELATIVO RESPONSABILE SARÀ OGGETTO DI PRESCRIZIONE IN SEDE DI ACCESSO ISPETTIVO**
- ✓ **AI FINI DELLA REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE SI DOVRÀ ESIBIRE LA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLA COSTITUZIONE DEL SUDETTO SERVIZIO ED ALLA NOMINA DEL RSPP, OVVERO ALLA PREVENTIVA INFORMAZIONE AL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA CIRCA L'ASSUNZIONE DIRETTA, DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO, DELLO SVOLGIMENTO DIRETTO DEI COMPITI DEL RSPP**

## 5. MANCATA ELABORAZIONE PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)

### IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE VA ADOTTATO:

- ✓ SOLO NEL CASO IN CUI NON SIA STATO ELABORATO IL **POS** DI CUI ALL'ARTICOLO 89, COMMA 1 LETT. H)
- ✓ *SI RICORDA CHE IL POS NON È OBBLIGATORIO RELATIVAMENTE "ALLE MERE FORNITURE DI MATERIALI O ATTREZZATURE"*
- ✓ LA MANCATA ELABORAZIONE DEL **POS** SARÀ OGGETTO DI PRESCRIZIONE DA ADOTTARE IN SEDE DI ACCESSO ISPETTIVO
- ✓ AI FINI DELLA REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE SI DOVRÀ ESIBIRE IL **POS**

## **6. MANCATA FORNITURA DEL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO**

### **IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE VA ADOTTATO:**

- ✓ QUANDO RISULTI ACCERTATO CHE NON SONO STATI FORNITI AL LAVORATORE I DPI CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO, FATTISPECIE DIVERSA DALLE IPOTESI IN CUI I LAVORATORI NON LI ABBIANO UTILIZZATI

## **7. MANCANZA DI PROTEZIONI VERSO IL VUOTO**

### **IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE VA ADOTTATO:**

- ✓ **NELLE IPOTESI IN CUI LE PROTEZIONI VERSO IL VUOTO RISULTINO DEL TUTTO MANCANTI O TALMENTE INSUFFICIENTI DA ESSERE CONSIDERATE SOSTANZIALMENTE ASSENTI**

## 8. MANCATA APPLICAZIONE DELLE ARMATURE DI SOSTEGNO, FATTE SALVE LE PRESCRIZIONI DESUMIBILI DALLA RELAZIONE TECNICA DI CONSISTENZA DEL TERRENO

IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE VA ADOTTATO:

- ✓ QUANDO LE ARMATURE DI SOSTEGNO SIANO DEL TUTTO MANCANTI O SIANO TALMENTE INSUFFICIENTI DA ESSERE CONSIDERATE SOSTANZIALMENTE ASSENTI

## 9. LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI IDONEE A PROCEDURALI IDONEE A PROTEGGERE I LAVORATORI DAI CONSEGUENTI RISCHI

IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE VA ADOTTATO:

- ✓ IN PRESENZA DI LAVORI NON ELETTRICI EFFETTUATI IN VICINANZA DI LINEE ELETTRICHE DURANTE I QUALI I LAVORATORI OPERINO A DISTANZE INFERIORI AI LIMITI PREVISTI DALLA TAB. 1 DELL'ALLEGATO IX, IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI CONFORMI ALLE SPECIFICHE NORME TECNICHE CEI IDONEE A PROTEGGERE I LAVORATORI DAI CONSEGUENTI RISCHI

## 10. PRESENZA DI CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI IDONEE A PROTEGGERE I LAVORATORI DAI CONSEGUENTI RISCHI

**IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE VA ADOTTATO:**

- ✓ IN PRESENZA DI LAVORI NON ELETTRICI EFFETTUATI IN VICINANZA DI IMPIANTI ELETTRICI CON PARTI ATTIVE NON PROTETTE, DURANTE I QUALI I LAVORATORI OPERINO A DISTANZE INFERIORI AI LIMITI PREVISTI DALLA TAB. 1 DELL'ALLEGATO IX, IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI CONFORMI ALLE SPECIFICHE NORME TECNICHE CEI IDONEE A PROTEGGERE I LAVORATORI DAI CONSEGUENTI RISCHI

## **11. MANCANZA PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI ED INDIRETTI (IMPIANTO DI TERRA, INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO, INTERRUTTORE DIFFERENZIALE)**

**IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE VA ADOTTATO:**

- ✓ QUANDO RILEVA L'ASSENZA DEGLI ELEMENTI INDICATI (IMPIANTO DI TERRA, MAGNETOTERMICO, DIFFERENZIALE), OVVERO IL LORO MANCATO FUNZIONAMENTO

## **12. OMessa VIGILANZA IN ORDINE ALLA RIMOZIONE O MODIFICA DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA O DI SEGNALAZIONE O DI CONTROLLO**

**IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE VA ADOTTATO:**

- ✓ QUANDO SI ACCERTA LA RIMOZIONE O LA MODIFICA DEI DISPOSITIVI A PRESCINDERE DAL SOGGETTO A CUI SIA ADDEBITABILE LA RIMOZIONE O LA MODIFICA**

## **12-BIS. MANCATA NOTIFICA ALL'ORGANO DI VIGILANZA PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI CHE POSSONO COMPORTARE IL RISCHIO DI ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO**

**IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE VA ADOTTATO:**

- ✓ NEL CASO NON VENGA FATTA NOTIFICA ALL'ORGANO DI VIGILANZA PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI CHE POSSONO COMPORTARE IL RISCHIO DI ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO**

**TALE VIOLAZIONE VIENE SANZIONATA ANCHE CON UNA SOMMA AGGIUNTIVA PARI A 3.000 EURO**

## ■ Modifiche agli articoli 18, 19, 26, 37

- LA LEGGE DI CONVERSIONE INTERVIENE SUL DLGS 81/2008 INTEGRA L'ART. 13 DEL DECRETO-LEGGE 21 OTTOBRE 2021, N. 146 PER SPECIFICARE LE FUNZIONI DEL PREPOSTO, CHE ASSUME UN RUOLO DI CENTRALITÀ

## ■ ART. 18 – “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”

- COMMA 1
- ✓ INTRODUZIONE DELLA LETTERA *b-bis*)

### IL DATORE DI LAVORO E I DIRIGENTI:

- HANNO L'OBBLIGO DI «INDIVIDUARE IL PREPOSTO O I PREPOSTI PER L'EFFETTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA STABILITE DALL'ART. 19»

- «AFFIDANDO AI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO LA POSSIBILITÀ DI STABILIRE LA MISURA DELL'EMOLUMENTO SPETTANTE AL PREPOSTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA AFFIDATE»
- «PREVEDENDO CHE IL PREPOSTO NON POSSA SUBIRE ALCUN PREGIUDIZIO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ»

**L'OBBLIGO DI INDIVIDUARE IL/I PREPOSTI È PENALMENTE SANZIONATO: ARRESTO DA DUE A QUATTRO MESI O AMMENDA DA 1.500 A 6.000 EURO.**

## ■ ART. 19 – “Obblighi del preposto”

- COMMA 1
- ✓ INTEGRAZIONE DELLA LETTERA a)
- ✓ INTRODUZIONE DELLA LETTERA *f-bis*)

IL PREPOSTO HA IL DOVERE DI:

1. SOVRINTENDERE E VIGILARE SULLA OSSERVANZA DA PARTE DEI SINGOLI LAVORATORI DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE, NONCHÉ DELLE DISPOSIZIONI AZIENDALI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO;

- 2. SOVRINTENDERE E VIGILARE SUL CORRETTO USO DEI MEZZI DI PROTEZIONE COLLETTIVI E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MESSI A LORO DISPOSIZIONE;**
  
- 3. INTERVENIRE PER MODIFICARE IL COMPORTAMENTO NON CONFORME, FORNENDO LE NECESSARIE INDICAZIONI DI SICUREZZA, IN CASO DI RILEVAZIONE DI NON CONFORMITÀ COMPORTAMENTALI IN ORDINE ALLE DISPOSIZIONI E ISTRUZIONI IMPARTITE AI FINI DELLA PROTEZIONE COLLETTIVA ED INDIVIDUALE;**

4. INTERROMPERE L'ATTIVITÀ DEL LAVORATORE E INFORMARE I SUPERIORI DIRETTI, IN CASO DI MANCATA ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IMPARTITE O DI PERSISTENZA DELLA INOSSERVANZA;
5. SE NECESSARIO, INTERROMPERE TEMPORANEAMENTE L'ATTIVITÀ E SEGNALARE TEMPESTIVAMENTE AL DATORE DI LAVORO E AL DIRIGENTE LE NON CONFORMITÀ RILEVATE (DEFICIENZE DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E OGNI ALTRA CONDIZIONE DI PERICOLO)

## ■ **ART. 26 – “Obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione”**

### **ART. 26, COMMA 8-BIS**



*8-bis) Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.*

Pubblicazione Ance

**«LA RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO»**

*I ruoli individuati dal T.U. n. 81/2008 e la delega di funzioni*



- ✓ *Le figure previste dal Testo Unico sicurezza e le relative posizioni di garanzia (TRA CUI IL PREPOSTO)*
- ✓ *La delega di funzioni*
- ✓ *Applicazione della disciplina al settore dei lavori in edilizia: imprese esecutrici e impresa affidataria*

## **ART. 37 FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI**

**ENTRO IL 30 GIUGNO 2022 LA CONFERENZA PERMANENTE STATO-REGIONI ADOTTA UN ACCORDO NEL QUALE ACCORPA, RIVISITA E MODIFICA GLI ACCORDI ATTUATIVI DEL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO IN MATERIA DI FORMAZIONE IN MODO DA GARANTIRE:**

**L'INDIVIDUAZIONE DELLA DURATA,  
DEI CONTENUTI MINIMI E DELLE  
MODALITÀ DELLA FORMAZIONE  
OBBLIGATORIA A CARICO DEL  
DATORE DI LAVORO**



**LA SPECIFICAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA  
VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO  
OBBLIGATORIA PER I DISCENTI DI TUTTI I  
PERCORSI FORMATIVI E DI AGGIORNAMENTO  
OBBLIGATORI IN MATERIA DI SALUTE E  
SICUREZZA SUL LAVORO E DELLE VERIFICHE DI  
EFFICACIA DELLA FORMAZIONE DURANTE LO  
Svolgimento della prestazione  
lavorativa**

## ART. 37, COMMA 5



### INL, circ. n. 1/2022:

i contenuti del comma 5 sono obbligatori e trovano immediata applicazione, anche per quanto concerne il tracciamento degli addestramenti in un “apposito registro informatizzato” in cui dovranno essere riportate le attività di addestramento svolte successivamente all’entrata in vigore del provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021.

La violazione degli obblighi di addestramento si realizza anche qualora venga accertata l’assenza della “prova pratica” e/o della “esercitazione applicata”.

Non rileva ai fini sanzionatori il tracciamento dell’addestramento nel registro informatizzato.



«L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L’addestramento consiste nella prova pratica, nel caso dell’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nella esercitazione applicata nel caso delle procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati dovranno essere tracciati in apposito registro anche informatizzato»

## ART. 37, COMMA 7

### INL, circ. n. 1/2022:

il datore di lavoro è individuato dal legislatore quale nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi e, unitamente ai dirigenti ed ai preposti, deve ricevere una “adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico” secondo quanto previsto da un accordo da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

«I datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, secondo quanto previsto dall'Accordo di cui all'articolo 37, comma 2, secondo capoverso»

Per il datore di lavoro, l'accordo demandato alla Conferenza costituisce elemento indispensabile per l'individuazione del nuovo obbligo formativo a suo carico.  
La verifica del corretto adempimento di tale obbligo potrà correttamente effettuarsi solo una volta che sia stato adottato il predetto accordo.

## OBBLIGHI FORMATIVI DI DIRIGENTI E PREPOSTI INL, circ. n. 1/2022



- La precedente formulazione del comma 7 dell'art. 37 già prevedeva obblighi formativi a carico di dirigenti e preposti. Tuttavia, il legislatore oggi richiede un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto sarà previsto dall'accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 30 giugno 2022
- Nelle more dell'adozione del citato accordo, non viene meno l'obbligo formativo a carico di dirigenti e preposti, quest'ultimi dovranno essere formati secondo quanto previsto dal vigente accordo del 21 dicembre 2011.

## ART. 37, COMMA 7-TER



### INL, circ. n. 1/2022:

I requisiti della adeguatezza e specificità della formazione del preposto, da garantire attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale, attengono evidentemente e complessivamente ai contenuti della formazione che sarà declinata in sede di Conferenza permanente.

Pertanto, tali requisiti andranno verificati in relazione alla nuova disciplina demandata alla Conferenza alla quale occorrerà riferirsi in relazione alla introduzione di un periodo transitorio utile a conformarsi alle nuove regole.



*«Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi»*

## Obblighi formativi e prescrizione INL, circ. n. 1/2022



I nuovi obblighi formativi in capo al datore di lavoro, dirigenti e preposti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994, fino all'adozione del nuovo accordo in sede di Conferenza permanente.

## ■ ART. 51 ORGANISMI PARITETICI:

- RUOLO DELLE PARTI SOCIALI COMPARATIVAMENTE PIÙ RAPPRESENTATIVE NELLA DEFINIZIONE DEL REPERTORIO DEGLI ORGANISMI PARITETICI (COMMA 1-BIS)
- SONO PRIMA ISTANZA DI RIFERIMENTO IN MERITO A CONTROVERSIE SORTE SULL'APPLICAZIONE DEI DIRITTI DI RAPPRESENTANZA, INFORMAZIONE E FORMAZIONE (COMMA 2)
- POSSONO SUPPORTARE LE IMPRESE NELL'INDIVIDUAZIONE DI SOLUZIONI TECNICHE E ORGANIZZATIVE DIRETTE A GARANTIRE E MIGLIORARE LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (COMMA 3)

- **SVOLGONO O PROMUOVONO ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E SU RICHIESTA RILASCIANO UNA ATTESTAZIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ E DEI SERVIZI DI SUPPORTO (ASSEVERAZIONE MOGS) DELLA QUALE GLI ORGANI DI VIGILANZA POSSONO TENER CONTO AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE DELLE PROPRIE ATTIVITÀ (COMMA 3-BIS)**
- **LE COMUNICAZIONI DI CUI SONO ONERATI GLI ORGANISMI PARITETICI DEVONO AVVENIRE NEL RISPETTO DELLA PRIVACY (COMMA 8-BIS):**
  - *IMPRESE CHE HANNO ADERITO AL SISTEMA DEGLI ORGANISMI PARITETICI E A QUELLE CHE HANNO SVOLTO FORMAZIONE ORGANIZZATA DAGLI STESSI*
  - *RLST*
  - *RILASCIO DELLE ASSEVERAZIONI*
- **I DATI RELATIVI DELLE IMPRESE COMUNICATI DAGLI ORGANISMI PARITETICI ALL'INL E ALL'INAIL, VERRANNO UTILIZZATI AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DI CRITERI DI PRIORITÀ NELLA PROGRAMMAZIONE DELLA VIGILANZA DA PARTE DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO E DI CRITERI DI PREMIALITÀ NELL'AMBITO DELLA DETERMINAZIONE DEGLI ONERI ASSICURATIVI DA PARTE DELL'INAIL (8-TER)**

## **ART. 99 NOTIFICA PRELIMINARE**

I SOGGETTI DESTINATARI DELLA NOTIFICA PRELIMINARE, OSSIA LA DTL, LA ASL E, LIMITATAMENTE AI LAVORI PUBBLICI, IL PREFETTO, LA TRASMETTONO ALLA CASSA EDILE TERRITORIALMENTE COMPETENTE (1-BIS)



**L'INCROCIO DEI DATI IN POSSESSO DELLE CASSE EDILI CON QUELLI PRESENTI NELLE NOTIFICHE PRELIMINARI PERMETTERÀ UNA PIÙ ATTENTA VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI REGOLARITÀ DELLE IMPRESE**

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**